



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione tramite Con.Te.*

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco  
del Comune di  
**ASIAGO (VI)**

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
**ASIAGO (VI)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 348/2019/PRSE del 22 ottobre 2019**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 348/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 22 ottobre 2019.

Distinti saluti.

  
Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI





REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 22 ottobre 2019*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario Relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di Revisione del Comune di ASIAGO (VI);

ESAMINATA la risposta prot. n. 11.666 del 10/07/2019 (acquisita a prot. n. 0007854-11/07/2019-SC\_VEN-T97C-A), pervenuta a seguito di nota istruttoria prot. n. 0007746-05/07/2019-SC\_VEN-T97C-P;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 48/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,*


*anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).*

L’esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell’adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte costituzionale 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Asiago era stato destinatario di pronuncia n. 24/2019/PRSE, inerente al Rendiconto per l’esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, con cui la Sezione aveva accertato la violazione del parametro di deficitarietà n. 1 del D.M. 18 ottobre, rilevato la violazione dei termini di legge nell’approvazione del rendiconto 2015 e la difficoltà incontrata da parte degli organi tecnici nella corretta applicazione dei principi contabili conseguentemente



richiamando l'attenzione degli organi tecnici circa l'esigenza di allinearsi alle regole imposte dai nuovi principi contabili, nonché raccomandato cautela nella gestione dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto dei principi contabili per ciò che concerne il Fondo per rischi da contenzioso e la predisposizione di adeguati cronoprogrammi, ed infine invitato l'Ente alla verifica dello stabile mantenimento degli equilibri.

Ciò doverosamente precisato e passando all'esame effettuato sulla relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall'Organo di revisione, in riferimento al conto consuntivo 2016, del Comune di ASIAGO (VI), e sulle risposte fornite alle due note istruttorie sopra citate, la Sezione deve richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

## **1. RENDICONTO APPROVATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE**

Il rendiconto 2016 risulta approvato in ritardo, in data 16/05/2017. Con nota di risposta il Comune chiarisce che *“Il ritardo nell'approvazione del rendiconto è stata conseguenza diretta del ritardo nell'approvazione della relazione da parte della Giunta Comunale. Tale relazione infatti è stata approvata con provvedimento n. 60 del 21/04/2017. Da tale data hanno iniziato a decorrere i 20 giorni per il deposito del documento contabile ai consiglieri comunali. La prima data utile per l'approvazione sarebbe stata il 12/05/2017. Il ritardo nell'approvazione della relazione e dello schema di rendiconto da parte della Giunta Comunale è dipeso dagli adempimenti relativi al conto del patrimonio che hanno richiesto maggior tempo rispetto a quanto previsto. Inoltre già a luglio 2016 un errore nel programma dell'inventario ha reso necessario l'intervento della software house per il reinserimento dei dati che si è concluso solamente ad aprile 2017.”*

## **2. SCORRETTA CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI ODI**

L'Organo di revisione del Comune segnala criticità in merito alla corretta contabilizzazione di 8.114.046,24 euro di *“accertamenti erogati a stato finanziamento lavori (denominati ex ODI)”*, sia nel questionario sul rendiconto 2016, sia nelle conclusioni del suo parere sul rendiconto (pagina 35) sia in quello relativo al bilancio consolidato (per il quale esprime di conseguenza *“parere non favorevole”*). Nel questionario dichiara (Domanda 1.1) che *“L'accertamento è stato mantenuto per il valore globale concesso in base ad una interpretazione di Arconet. [...] Non sono da considerare crediti non essendo stati iniziati neppure i lavori pubblici. Si dovrà verificare con il consuntivo 2017 se è una obbligazione attiva perfezionata.”* Ancora in nota, a pagina 4 del questionario: *“Sono stati concessi al comune finanziamenti rilevanti a stato avanzamento lavori per la realizzazione di opere pubbliche che presuppongono una attenta gestione sia nella fase programmatica/realizzativa che in quella finanziaria con un controllo attento sui debiti/pagamenti e sui crediti/incassi.”* E ancora a pagina 13 (punto 1.3.5): *“Sono state considerate esigibili finanziamenti che verranno erogati a stato avanzamento lavori.”*

Con nota di risposta il Comune precisa che: *“I lavori relativi ai comprensori sciistici*

*comportano una spesa complessiva di euro 8.114.046,24 che nel corso dei vari anni è stata mantenuta a bilancio tramite l'utilizzo del F.P.V. sulla base dello stato di perfezionamento dell'obbligazione giuridica.*

*La situazione al 31/12/2018 si è chiusa con mantenimento a residui di € 2.693.277,23 relativamente a prestazioni rese entro il 31/12/2018; € 4.495.050,49 iscritti a bilancio 2019 con utilizzo del F.P.V. per lavori da concludersi entro la fine dell'esercizio sulla base dell'attuate cronoprogramma dei lavori.*

*Tale importo è stato finanziato per € 7.985.595,18 con il contributo assegnato dall'O.D.I. Organismo di Indirizzo per la valutazione e l'approvazione del finanziamento di progetti per valorizzare il territorio dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano. In entrata, come già comunicato con il questionario 2015, l'importo è stato conservato a residui sulla base della convenzione siglata tra l'ODI - Organismo di indirizzo, giusto DPCM 14/01/2011 art 6 e il Comune di Asiago in data 13/03/2014 Ns. prot. N. 3236 del 14/03/2014. Abbiamo ritenuto che tale iscrizione a bilancio fosse da mantenere a residui in quanto contributo concesso da amministrazioni non soggette alle regole dell'armonizzazione contabile.*

*Attualmente i residui attivi mantenuti a bilancio ammontano a € 6.205.908,04. Si evidenzia che a febbraio è stata inviata all'O.D.I. una richiesta di liquidazione del contributo assegnato per € 1.765.192,84.”*

A tale proposito la Sezione rammenta preliminarmente che il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi dunque di un saldo che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, e che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nel contesto dei contributi qui in esame, erogati a stato di avanzamento dei lavori, la corretta contabilizzazione dei flussi finanziari ad essi associati avrebbe richiesto la preliminare programmazione dei lavori che si riteneva di poter realizzare in corso d'esercizio, impegnando dunque per competenza la relativa quota ed iscrivendo al FPV la parte residuale, determinata come differenza tra l'onere totale dei lavori da eseguire in più esercizi e la quota di competenza dell'esercizio in corso. Poiché nella fattispecie il finanziamento previsto viene erogato solo dal momento in cui le spese sono state sostenute, tale operazione avrebbe dovuto avere riscontro dal lato entrate, nel senso di accertare per competenza solo la quota di finanziamento erogabile in relazione alle spese relative ai lavori programmati per l'anno in corso. Iscrivere entrate e spese per il totale non altera il risultato d'amministrazione finale, ma rappresenta una non corretta modalità di contabilizzazione che porta all'incremento dei residui in sede di rendiconto, dando una rappresentazione delle dimensioni delle differenti gestioni (competenza e residui) che non garantisce la leggibilità del bilancio.

**PQM**



la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di ASIAGO (VI):

- rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2016, avvenuta in data 16/05/2017;
- rileva la contabilizzazione formalmente non corretta di contributi ODI di euro 8.114.046,24 per la realizzazione di lavori sui comprensori sciistici, rammentando l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei principi dell'armonizzazione contabile ex D.Lgs. 118/2011;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ASIAGO (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio

Il Presidente

Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il **18 DIC. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

